



UNIVERSITÀ
di VERONA

MR\SM\op

Tit.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Verona approvato con Decreto Rettorale 14 luglio 2017 n. 1176;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 23;

VISTO il Decreto Rettorale n. 433/2020 del 21.1.2020 con cui è stato emanato il *"Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"* aggiornato;

VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 12 maggio 2020, con cui sono stati approvati gli emendamenti agli articoli 2 *"Oggetto e finalità"*, 15 *"Contratti di diritto privato"*, 4 *"Requisiti soggettivi"*, 6 *"Trattamento economico"* e 16 *"Diritti e doveri dei professori a contratto"* allo scopo di adeguare il testo alla legislazione vigente, di disciplinare la modalità di lezione a distanza, di definire il contributo massimo destinabile ai Visiting Professor per le attività didattiche impartite in sede, nonché il compenso attribuibile in caso di erogazione della didattica dei medesimi in modalità a distanza;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 26 maggio 2020, con cui ha espresso parere favorevole alle citate modifiche;

VISTI gli artt. 54 e seguenti dello Statuto in materia di entrata in vigore dei regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Gli articoli del *"Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*, emanato con D.R. n. 433/2020, sono sostituiti con i seguenti:

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi didattici da attribuire mediante contratti da stipularsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

I contratti, a seconda delle finalità che si intendono perseguire e delle attività d'insegnamento da svolgere, si distinguono in:

- a) contratti stipulati con esperti esterni al mondo accademico al fine di acquisire conoscenze di elevata qualificazione e specializzazione in grado di completare la formazione degli studenti. Le attività formative oggetto dei predetti contratti non danno luogo all'attribuzione di crediti formativi;
- b) contratti stipulati con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali al fine di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio previsti nell'offerta formativa di Ateneo;
- c) contratti stipulati con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama finalizzati a favorire l'internazionalizzazione della didattica.

2. Le attività didattiche relative ai contratti disciplinati dal presente regolamento possono essere svolte, oltre che in presenza di docenti e studenti, anche con modalità a distanza nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni adottate dagli organi di Ateneo.

Art. 4 - Requisiti soggettivi

1. L'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, può stipulare, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici ed enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei contratti di insegnamento stipulati a titolo oneroso, di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010, è determinato dalla Struttura Didattica competente, tenendo conto della qualificazione professionale del titolare dell'incarico, dell'impegno didattico richiesto e nel rispetto dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte.

Art. 15 - Contratti di diritto privato

1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo di diritto privato, nei quali devono essere espressamente indicati l'anno accademico di riferimento, il compenso eventualmente previsto, la tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore per la durata dell'intero anno accademico e possono essere rinnovati. L'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, in mancanza della quale non è possibile procedere al rinnovo.
3. I contratti di cui al presente regolamento non attribuiscono diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. Il titolare assume la qualifica di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell'attività.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato successivamente alla consegna del registro delle lezioni presso la Segreteria del Dipartimento di afferenza del corso e al caricamento del dato relativo alle ore svolte sul Web Integrato di Ateneo. Il contratto può prevedere pagamenti frazionati del corrispettivo, fissandone le relative modalità di erogazione.
5. Rimangono ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 per quanto riguarda la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario, affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

Art. 16 - Diritti e doveri dei professori a contratto

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi e nel rispetto del calendario delle attività, i professori a contratto sono tenuti:

- all'atto della stipulazione del contratto, devono dichiarare il loro *status*, al fine di valutare la

Ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona.

- compatibilità del loro impegno di servizio con le attività didattiche previste dal contratto;
- allo svolgimento delle lezioni, esercitazioni e seminari previsti nel bando di selezione, indicando nel registro delle lezioni la data, le ore eseguite e il programma svolto in ogni lezione. Al termine del corso il registro delle lezioni deve essere consegnato al Direttore della struttura didattica per l'apposizione del visto. Il visto costituisce attestazione del regolare svolgimento delle attività e presupposto per la liquidazione del compenso;
 - alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami di laurea per l'intero anno accademico, ivi comprese eventuali sessioni straordinarie di esami relative al medesimo anno accademico;
 - allo svolgimento dei ricevimenti ed alla assistenza, all'orientamento e il tutorato degli studenti;
 - a partecipare alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche e all'accertamento dell'apprendimento degli studenti;
 - a prendere visione dei Regolamenti didattici di Ateneo e Regolamento di Ateneo per gli Studenti e a conoscere le procedure amministrative e gli strumenti informatici utilizzati per il corretto svolgimento delle attività didattiche attribuite
 - a svolgere le attività didattiche attribuite con modalità anche a distanza utilizzando propria strumentazione e connessione internet, qualora richiesto dalla normativa nel tempo vigente e/o secondo le disposizioni definite dall'Ateneo.
2. I professori a contratto afferiscono alla struttura didattica che ha conferito loro l'incarico e possono accedere alle strutture bibliotecarie e di servizio dell'Ateneo funzionali all'efficace svolgimento delle attività didattiche attribuite.
 3. I professori a contratto partecipano alle sedute del Consiglio delle strutture didattiche secondo le modalità previste dallo statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dei regolamenti interni delle singole strutture.
 4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare a gruppi e a progetti di ricerca.
 5. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con provvedimento del Rettore, su richiesta motivata del Direttore della struttura. Il rapporto si risolve automaticamente nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - violazione del regime delle incompatibilità.
 6. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

Art. 2

Il testo novellato del *"Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento ad esperti e studiosi esterni ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240"*, allegato al presente provvedimento, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale.

Verona,

IL RETTORE
Prof. Pier Francesco Nocini



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AD
ESPERTI E STUDIOSI ESTERNI AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, N. 240**

Sommario

TITOLO I NORME GENERALI.....	2
Art. 1 - Definizioni	2
Art. 2 - Oggetto e finalità	2
Art. 3 - Programmazione didattica.....	2
TITOLO II CONTRATTI CON ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE	2
Art. 4 - Requisiti soggettivi	2
Art. 5 - Procedura di attribuzione	3
Art. 6 - Trattamento economico.....	3
TITOLO III CONTRATTI CON SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI	3
Art. 7 - Requisiti soggettivi	3
Art. 8 Criteri e modalità di selezione.....	3
Art. 9 – Requisiti per l'ammissione alla selezione.....	4
Art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca.....	4
Art. 11 - Trattamento economico.....	5
Art. 12 - Incompatibilità	5
TITOLO IV CONTRATTI ATTRIBUITI A DOCENTI, STUDIOSI O PROFESSIONISTI STRANIERI DI CHIARA FAMA.....	5
Art. 13 - Requisiti soggettivi e Procedura di attribuzione	5
Art. 14 - Trattamento economico.....	5
TITOLO V DISPOSIZIONI COMUNI	5
Art. 15 - Contratti di diritto privato	5
Art. 16 - Diritti e doveri dei professori a contratto	6
Art. 17 - Trattamento previdenziale e assicurativo	6
Art. 18 - Norme finali e transitorie	7
ALLEGATO – Docenti internazionali	8

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- per corsi di studio, i corsi di insegnamento idonei a conseguire la laurea, la laurea magistrale e gli altri titoli previsti dall'art. 3 del D.M. 270/2004;
- per strutture didattiche, gli organi che, a norma dello statuto vigente, sono competenti ad esercitare funzioni e compiti in materia didattica;
- per incarichi didattici, gli incarichi aventi ad oggetto lo svolgimento di attività didattiche, anche integrative, finalizzati a soddisfare specifiche esigenze formative nell'ambito dei corsi di studio attivati dall'Ateneo.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi didattici da attribuire mediante contratti da stipularsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

I contratti, a seconda delle finalità che si intendono perseguire e delle attività d'insegnamento da svolgere, si distinguono in:

- a) contratti stipulati con esperti esterni al mondo accademico al fine di acquisire conoscenze di elevata qualificazione e specializzazione in grado di completare la formazione degli studenti. Le attività formative oggetto dei predetti contratti non danno luogo all'attribuzione di crediti formativi;
 - b) contratti stipulati con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali al fine di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio previsti nell'offerta formativa di Ateneo;
 - c) contratti stipulati con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama finalizzati a favorire l'internazionalizzazione della didattica.
2. Le attività didattiche relative ai contratti disciplinati dal presente regolamento possono essere svolte, oltre che in presenza di docenti e studenti, anche con modalità a distanza nei casi previsti dalla legge e dalle disposizioni adottate dagli organi di Ateneo.

Art. 3 - Programmazione didattica

1. Le strutture didattiche provvedono, nell'ambito della programmazione delle attività didattiche ai fini della realizzazione dell'offerta formativa di Ateneo, all'attribuzione dei compiti didattici ai professori di ruolo e ai ricercatori nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia assicurando in particolare il rispetto dei principi generali sul pieno e trasversale utilizzo della docenza, la quale deve essere considerata come risorsa di Ateneo. Le strutture didattiche, pertanto, potranno procedere al conferimento degli incarichi didattici di cui al presente regolamento soltanto dopo aver compiutamente realizzato il rispetto dei principi generali predetti.
2. Ai fini della realizzazione dei corsi di studio previsti nell'offerta formativa approvata dai competenti organi accademici e per le specifiche finalità indicate nell'art.1 del presente regolamento, le strutture didattiche, in sede di programmazione annuale delle attività didattiche, conferiscono incarichi didattici, nel rispetto del codice etico, delle linee di indirizzo, dei criteri, delle modalità e dei tempi stabiliti dai competenti organi di governo e nei limiti dei fondi assegnati, previa delibera nella quale devono essere espressamente indicati le attività formative da svolgere e i corrispondenti crediti formativi eventualmente ad esse correlati, la loro durata, la tipologia di incarico e, nel caso di incarichi retribuiti, l'ammontare del compenso.

TITOLO II CONTRATTI CON ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE

Art. 4 - Requisiti soggettivi

1. L'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) del presente regolamento, può stipulare, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici ed enti di ricerca di cui all'articolo 8

del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, contratti per attività di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 5 - Procedura di attribuzione

1. Nei limiti dei fondi assegnati, le strutture didattiche conferiscono direttamente gli incarichi con delibera motivata, previa verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dell'esperto prescelto da parte del Nucleo di Valutazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lettera r) della Legge n. 240/2010. In relazione a specifiche categorie professionali ed alla peculiarità delle attività formative da svolgere, il Nucleo di Valutazione può predeterminare i requisiti di qualificazione e professionali necessari in base ai quali può ritenersi valutata positivamente la congruità del curriculum scientifico e professionale.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore e possono essere rinnovati con delibera motivata della Struttura Didattica competente, sulla base della positiva valutazione delle attività svolte nell'anno precedente e nei limiti dei fondi assegnati.

Art. 6 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico dei contratti di insegnamento stipulati a titolo oneroso, di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 23 della Legge 240/2010, è determinato dalla Struttura Didattica competente, tenendo conto della qualificazione professionale del titolare dell'incarico, dell'impegno didattico richiesto e nel rispetto dei parametri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste dal contratto, il compenso verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte.

TITOLO III

CONTRATTI CON SOGGETTI IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI

Art. 7 - Requisiti soggettivi

1. Qualora, dopo aver espletato le procedure di affidamento, a titolo oneroso o gratuito, di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore previste dal vigente ordinamento universitario, si rendesse necessario fare fronte ad ulteriori specifiche esigenze didattiche, anche integrative, le strutture didattiche possono deliberare, nel rispetto delle procedure selettive e delle modalità di pubblicità previste dal presente regolamento e nei limiti dei fondi loro assegnati, la stipulazione di contratti con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore per la durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni.

Art. 8 Criteri e modalità di selezione

1. Il Direttore della struttura avvia le procedure selettive, emanando uno o più bandi di selezione che devono espressamente prevedere i seguenti elementi:
 - a) la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il settore scientifico disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
 - b) il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'Amministrazione;

- c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione del bando sulla pagina web della struttura;
- d) i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
- e) le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.

Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:

- attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
- titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
- eventuali pubblicazioni.

2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
- Elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, nonché l'elenco delle pubblicazioni scientifiche. Una copia di queste ultime può essere richiesta dalla struttura.

3. Le procedure selettive sono svolte da una o più commissioni nominate dalla struttura e composte da almeno 3 membri. Ultime le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, deve comunque esserne valutata l'idoneità.

4. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

5. Gli atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento del Direttore della struttura didattica.

6. I contratti sono approvati dal Consiglio della Struttura Didattica e stipulati dal Rettore, previo accertamento della necessaria copertura finanziaria e del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente regolamento e delle linee di indirizzo per la programmazione didattica deliberate dagli Organi Accademici.

Art. 9 – Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Possono essere ammessi alle selezioni per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 7 coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale o equipollente da almeno tre anni.
2. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi.
3. E' ammessa la possibilità di affidare tali incarichi a docenti non in possesso dei suddetti requisiti purché ne sia documentata la competenza specifica nell'ambito dell'insegnamento professionalizzante.

Art. 10 – Attività didattica degli assegnisti di ricerca

1. Gli assegnisti di ricerca, con il consenso del responsabile scientifico, possono svolgere una limitata attività didattica; complessivamente le ore affidate a ogni assegnista non possono essere più di 60 per anno accademico e devono essere retribuite.

Art. 11 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico spettante ai titolari dei contratti è determinato in conformità a quanto stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, il trattamento economico è determinato dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte.

Art. 12 - Incompatibilità

1. Gli incarichi di insegnamento di cui all'art. 7 del presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. Alle domande di partecipazione alle procedure selettive di cui al presente Titolo, i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente allegare l'autocertificazione riguardante l'eventuale sussistenza di incompatibilità ai sensi del comma 1.

TITOLO IV

CONTRATTI ATTRIBUITI A DOCENTI, STUDIOSI O PROFESSIONISTI STRANIERI DI CHIARA FAMA

Art. 13 - Requisiti soggettivi e Procedura di attribuzione

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione della didattica, le strutture didattiche possono attribuire, nell'ambito dei fondi loro assegnati o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Il conferimento dell'incarico è proposto dalla struttura didattica ed è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico. Il Direttore della struttura didattica provvederà a pubblicare il *curriculum* del candidato nel sito internet dell'Università.

Art. 14 - Trattamento economico

1. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. Nel caso in cui le ore svolte siano inferiori a quelle previste il compenso verrà rideterminato in proporzione alle ore effettivamente svolte.

TITOLO V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 15 - Contratti di diritto privato

1. Gli incarichi sono conferiti mediante contratti di lavoro autonomo di diritto privato, nei quali devono essere espressamente indicati l'anno accademico di riferimento, il compenso eventualmente previsto, la tipologia del corso da svolgere e le attività ad esso collegate.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore per la durata dell'intero anno accademico e possono essere rinnovati. L'eventuale rinnovo è subordinato alla valutazione positiva, basata anche sui risultati dei questionari degli studenti, espressa dalla struttura di riferimento sull'attività svolta nell'anno accademico precedente, in mancanza della quale non è possibile procedere al rinnovo.
3. I contratti di cui al presente regolamento non attribuiscono diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università. Il titolare assume la qualifica di professore a contratto per il periodo di svolgimento dell'attività.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato successivamente alla consegna del registro delle lezioni presso la Segreteria del Dipartimento di afferenza del corso e al caricamento del dato relativo alle ore svolte sul Web Integrato di Ateneo. Il contratto può prevedere pagamenti frazionati del corrispettivo, fissandone le relative modalità di erogazione.

5. Rimangono ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/1992 per quanto riguarda la titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario, affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.

Art. 16 - Diritti e doveri dei professori a contratto

1. Nell'ambito della programmazione didattica definita dai competenti organi e nel rispetto del calendario delle attività, i professori a contratto sono tenuti:
 - all'atto della stipulazione del contratto, devono dichiarare il loro *status*, al fine di valutare la compatibilità del loro impegno di servizio con le attività didattiche previste dal contratto;
 - allo svolgimento delle lezioni, esercitazioni e seminari previsti nel bando di selezione, indicando nel registro delle lezioni la data, le ore eseguite e il programma svolto in ogni lezione. Al termine del corso il registro delle lezioni deve essere consegnato al Direttore della struttura didattica per l'apposizione del visto. Il visto costituisce attestazione del regolare svolgimento delle attività e presupposto per la liquidazione del compenso;
 - alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami di laurea per l'intero anno accademico, ivi comprese eventuali sessioni straordinarie di esami relative al medesimo anno accademico;
 - allo svolgimento dei ricevimenti ed alla assistenza, all'orientamento e il tutorato degli studenti;
 - a partecipare alla programmazione e organizzazione delle attività didattiche e all'accertamento dell'apprendimento degli studenti;
 - a prendere visione dei Regolamenti didattici di Ateneo e Regolamento di Ateneo per gli Studenti e a conoscere le procedure amministrative e gli strumenti informatici utilizzati per il corretto svolgimento delle attività didattiche attribuite
 - a svolgere le attività didattiche attribuite con modalità anche a distanza utilizzando propria strumentazione e connessione internet, qualora richiesto dalla normativa nel tempo vigente e/o secondo le disposizioni definite dall'Ateneo.
2. I professori a contratto afferiscono alla struttura didattica che ha conferito loro l'incarico e possono accedere alle strutture bibliotecarie e di servizio dell'Ateneo funzionali all'efficace svolgimento delle attività didattiche attribuite.
3. I professori a contratto partecipano alle sedute del Consiglio delle strutture didattiche secondo le modalità previste dallo statuto, dal Regolamento generale di Ateneo e dei regolamenti interni delle singole strutture.
4. I professori a contratto possono svolgere attività di ricerca e partecipare a gruppi e a progetti di ricerca.
5. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto con provvedimento del Rettore, su richiesta motivata del Direttore della struttura. Il rapporto si risolve automaticamente nei seguenti casi:
 - ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
 - violazione del regime delle incompatibilità.
6. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i professori a contratto possono svolgere altre attività purché le stesse non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta e non rechino, comunque, pregiudizio all'Ateneo.

Art. 17 - Trattamento previdenziale e assicurativo

1. Ai contratti stipulati di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e

successive modificazioni e integrazioni e le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi nell'ambito di espletamento della attività didattica svolta dagli incaricati.

Art. 18 - Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento viene adottato per gli incarichi da attribuirsi a decorrere dall'anno accademico 2011/2012. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi del Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi di studio ai sensi dell'art. 1, comma 10 della Legge n. 230/2005 e del D.M. 8 luglio 2008, con delibera della competente struttura didattica avente data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO – Docenti internazionali

INVITI A DOCENTI INTERNAZIONALI

Ai docenti invitati è richiesto un impegno **minimo medio di 6 ore settimanali** di attività didattica per tutta la durata del soggiorno a Verona. Il contributo massimo destinabile a ciascun soggetto invitato dovrà essere calcolato sulla base della provenienza e delle settimane di permanenza.

Durata della permanenza a Verona	Contributo massimo utilizzabile	
	JUNIOR	SENIOR
Prima settimana	1.600€	2.000€
Settimane successive	500€	600€
Contributo una tantum per soggetti di provenienza non europea	+700€	+700€

La distinzione in categorie, Junior e Senior, è effettuata sulla base dell'esperienza accademica dei soggetti invitati:

- Junior: docenti e ricercatori con al massimo 7 anni di esperienza accademica dall'ottenimento del titolo di Dottorato/PhD;
- Senior: docenti universitari, scienziati di fama internazionale.

Eventuali scostamenti rispetto agli importi sopra indicati sono possibili in casi eccezionali e dovranno essere opportunamente motivati in fase di rendicontazione finale.

Il contributo potrà essere utilizzato per: rimborso spese di viaggio e di soggiorno a Verona dell'ospite, nel rispetto del "Regolamento delle missioni, trasferte e relativi rimborsi spese" di Ateneo, spese di ospitalità per l'ospite e per un docente accompagnatore¹, compensi (in tal caso l'importo complessivo disponibile è da considerarsi al lordo delle ritenute a carico dell'Ente e del beneficiario previste ai sensi di legge).

Qualora si intenda assegnare un compenso ad un docente di cittadinanza extra-UE, sarà necessario ottemperare alle disposizioni di legge relative alla tipologia di visto di ingresso in Italia.

La normativa vigente (Testo Unico sull'Immigrazione Art. 27 comma 1 lettera C, DPR 394/99 Art. 39 c.6/7 40 c.22, Decreto del Ministero Affari Esteri dell'11 maggio 2011, punto 7) prevede che i cittadini non UE, al fine del percepimento di un compenso, devono fare ingresso in Italia con un visto per lavoro autonomo anche in caso di soggiorni inferiori ai 90 giorni. A tal fine devono produrre preventivamente alle Questure una procura speciale autenticata presso la Rappresentanza diplomatica italiana nel Paese di residenza. Grazie a specifici accordi con la Questura di Verona, la procura speciale potrà essere sostituita da una delega sottoscritta dal Visiting professor con autentica amministrativa della firma da parte della Rappresentanza consolare italiana del Paese di residenza oppure - nei Paesi di diritto anglosassone - da una delega autenticata sotto forma di affidavit presso un'autorità amministrativa/notarile locale.

¹ Per ciascun docente invitato, è previsto un importo massimo complessivo di 120 Euro per spese di ospitalità (pranzi/cene di lavoro).

A tal fine, si invita a contattare prima della presentazione della candidatura il servizio Welcome Office di Ateneo (international@ateneo.univr.it), per maggiori informazioni e assistenza.

DIDATTICA A DISTANZA OFFERTA DA DOCENTI INTERNAZIONALI

Considerata l'impossibilità di realizzare mobilità in ingresso nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, sarà consentito riconoscere a docenti internazionali un compenso per le ore di didattica svolte a distanza. È comunque richiesto un impegno **minimo di 6 ore** di attività didattica da offrire online.

Ore di didattica erogate a distanza	Contributo massimo utilizzabile	
	Junior	Senior
6 ore	700€	800€
12 ore	1.400€	1.600€
18 ore	2.100€	2.400€